



DIREZIONE SANITÀ

Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale

assistenza.territoriale@regione.piemonte.it

Torino, **04 MAR. 2016**

Protocollo n. **5632/A1402A**

Classificazione

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Regionali

Ai Presidi Ex art. 41 – 43 L. 833/1978

Ai Legali Rappresentanti della Case di
cura accreditate

Ai Legali Rappresentanti delle Strutture
ambulatoriali accreditati

della Regione Piemonte

Al CSI Piemonte

Al Ministero della Salute Dipartimento
della Programmazione e
dell'Ordinamento del Servizio Sanitario
Nazionale

LORO SEDI

OGGETTO: Protratta Emergenza Immigrati dall'Africa Settentrionale. Chiarimenti in merito al pagamento del ticket a carico dei cittadini stranieri richiedenti asilo. Ulteriori indicazioni.

Con riferimento alla nota n. 11/E del 31/07/2015 di trasmissione della comunicazione del Ministero della Salute (prot. DGPROGS n. 20029 del 10/07/2015) e a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in materia di riconoscimento del diritto di esenzione dal pagamento del ticket a carico di cittadini stranieri richiedenti asilo, si informa che a decorrere dall'entrata in vigore del jobs act, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre ed entrato in vigore il giorno successivo, ovvero in data 24 settembre 2015, il quale, all'art. 19, comma 1, ridetermina la definizione di stato di disoccupazione e al comma 7 stabilisce che ogni norma nazionale o regionale che condiziona prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non occupazione, **consentendone** la verifica in via telematica, nelle more di un riscontro formale da parte dei Ministeri competenti anche riguardo all'applicabilità di altro codice, E02 che, come fatto rilevare dal Coordinamento Tavolo interregionale "Immigrati e Servizi Sanitari" con comunicazione in via breve, presenta le seguenti criticità:

1. il codice E02 si applica esclusivamente ai disoccupati e non agli inoccupati (i richiedenti per i primi 6 mesi non possono lavorare e non sono disoccupati ma inoccupati);
2. il MEF verifica tutti gli E02 rilasciati (controlla codice fiscale, età, stato di disoccupazione) e se rileva l'attribuzione errata richiede all'assistito il rimborso del ticket maggiorato;
3. l'E02 non può essere attribuito ai minori di 16 anni, per cui un richiedente protezione con età inferiore ai 16 anni non potrebbe usufruire del codice di esenzione dal ticket.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

facendo seguito a circolare prot. n. 1024/DB 20.16 del 10 gennaio 2013, e successive precisazioni in nota n. 10024 del 10 aprile 2013, ed alle relative proroghe annuali, si richiamano integralmente le disposizioni in essa contenute: per quanto di competenza, trovano attuazione in materia le disposizioni di cui alla DGR n. 24 -4081 del 2 luglio 2012 pag. 13 1.1.1. e ss. "Iscrizione obbligatoria" e in particolare: " Residenza/Effettiva dimora - Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno) . La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio . Per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità . Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo".

Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Circ. Min San. 24 marzo 2000, n. 5, ove si prevede l'assimilazione ai disoccupati ai fini dell'esenzione (E92) fino all'esercizio di regolare attività lavorativa.

Tali disposizioni si applicano anche sino a completa definizione dell'istanza in caso di ricorso per avvenuto diniego del permesso di soggiorno relativo agli status sopra citati.

Si invitano le S.V. a dare massima e idonea diffusione alla presente informativa a tutte le Strutture Aziendali coinvolte.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Vittorio DEMICHELÌ

